

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 52 DEL 5/12/2017****IL DIRIGENTE L'UFFICIO ACQUISTI**

**OGGETTO:** Fornitura di Energia Elettrica in regime di salvaguardia a seguito di risoluzione contratto con Gala Spa, Convenzione Consip EE14, per il periodo 18/07/2017-2/08/2018. Procedura N.54/2017 **CIG N. ZEA21255D4**

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art 27 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

**VISTO** l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il *Budget* annuale per l'anno 2017, composto dal *budget* economico e dal *budget* degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26.10.2016;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett o) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO** l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il *budget* di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la Determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016, con la quale il Segretario Generale, sulla base del *budget* di gestione per l'esercizio 2017, ha autorizzato il Dirigente del Servizio Patrimonio e Affari Generali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 300.000,00 a valere sulle voci di *budget* assegnate al rispettivo centro di responsabilità;

**CONSIDERATO** che, con la suddetta determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016, il Segretario Generale ha stabilito che i Dirigenti di seconda fascia, assegnati alle rispettive Direzioni e Servizi della Sede Centrale, possono essere delegati dai Dirigenti di cui sopra ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 100.000,00 a valere sulle voci di *budget* assegnate ai rispettivi centri di responsabilità e fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di *budget*;

**TENUTO CONTO** della Determinazione n. 32 del 12 dicembre 2016 con la quale il Dirigente del Servizio Patrimonio e Affari Generali ha delegato il Dirigente dell'Ufficio Acquisti all'adozione - nei limiti stabiliti con la Determinazione del Segretario Generale n. 3427 del 5 dicembre 2016 - di atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 a valere sulle voci di *budget* assegnate al rispettivo centro di responsabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come innovato ed implementato dal D.lgs 56 del 19 aprile 2017;

**VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come innovato ed implementato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

**VISTI** gli articoli 9 e 10 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3088 del 21/11/2012, in merito alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre e di spesa;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO**, nello specifico, l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei Regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTA** la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

**VISTO** l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999, la Consip SpA ha stipulato, per il periodo 3.11.2016/12.12.2107, con la società Gala SpA la Convenzione denominata "Energia Elettrica 14" per i lotti geografici 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) per la fornitura di energia elettrica;

**RICHIAMATA** la determinazione a firma della Dott.ssa Giuseppa Scimoni, n. 11 del 27/3/2017, avente per oggetto l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 14", Opzione Verde, nell'ambito del lotto n. 6 per la regione Lazio, aggiudicato alla società Gala SpA, CIG principale 66502632A3, mediante ordinativo di fornitura n. 3615346, per un importo di € 282.000,00 IVA esclusa, per il periodo 1/06/2017 al 31/05/2018, CIG derivato 701580489B;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni di Consip, pubblicate sul Portale Acquisti In Rete in data 16.06.2017, con le quali si informano le Amministrazioni contraenti di aver avviato, in data 12.06.2017, il procedimento per la risoluzione del lotto 6 - Lazio, della Convenzione Energia Elettrica 14, aggiudicato alla Gala Spa, a seguito della risoluzione, esercitata da parte del distributore locale Areti, del contratto di trasporto di Gala Spa;

**PRESO ATTO**, altresì, che con la stessa comunicazione, Consip ha avvisato che il procedimento si sarebbe concluso entro 30 giorni, ed ha illustrato gli interventi da porre in essere per assicurare la continuità del servizio, comunicando che la fornitura di energia sarebbe stata garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle in convenzione;

**VISTO** che il comma 6 dell'art.15 delle Condizioni Generali della Convenzione in argomento prevede che, in caso di risoluzione la Consip Spa *"potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta"*;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni di Consip, pubblicate sul Portale Acquisti In Rete, rispettivamente, in data 18.07.2017 e 30.08.2017, con le quali si informa che, in seguito alla procedura di interpello attivata in data 14 luglio 2017, ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006, ENEL ENERGIA S.p.A. ha dichiarato la propria disponibilità a subentrare, per il Lotto 6, agli obblighi convenzionali assunti da Gala nei confronti delle amministrazioni aderenti e che in data 25/7/2017, è stato sottoscritto il contratto con la stessa società Enel, quale nuovo aggiudicatario della Convenzione EE14, lotto n. 6 per la regione Lazio, per il periodo residuo della stessa;

**PRESO ATTO** della comunicazione dell'Acquirente Unico ai soggetti forniti Gala Spa, con la quale si porta a conoscenza della risoluzione del contratto con il precedente fornitore e che, a far data dal 18/7/2017, qualora non si sia proceduto alla scelta di un fornitore del mercato libero, o per qualsiasi altra ragione ne sia rimasto privo, la fornitura di energia elettrica sarebbe stata garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, che, per il Lazio, sono forniti, per il

biennio 2017-2018, dalla stessa Enel Energia SpA, individuata a seguito di procedura concorsuale pubblica svolta dall'Acquirente Unico SpA, società del gruppo Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE), che gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato di salvaguardia/maggior tutela;

**CONSIDERATO** che Enel Energia SpA, con nota, prot. 1156/17 del 19/10/2017, comunicava l'attivazione del subentro, a far data dal 02.08.2017, per cui dalla data 18/7/2017, l'erogazione è stata garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, che, per il Lazio, sono forniti, per il biennio 2017-2018, dalla stessa Enel Energia SpA;

**CONSTATATO** che la comunicazione del passaggio al regime di salvaguardia/maggior tutela, è successiva al 2 Agosto e che, pertanto, l'Amministrazione non ha potuto scegliere un nuovo fornitore a condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dal mercato di salvaguardia/maggior tutela;

**PRESO ATTO** che è prevista l'entrata in automatico nel Regime di salvaguardia, qualora l'Ente non abbia scelto un fornitore del libero mercato, o per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo, come evidenziato dalla stessa Consip nelle suddette news, e che, tuttavia, la risoluzione del contratto con il precedente fornitore Gala SpA - nonostante questa non determini alcuna interruzione della fornitura - comporta comunque l'insorgere di un nuovo rapporto contrattuale per il periodo di Salvaguardia;

**ATTESO** che l'Amministrazione può procedere ad un affidamento ricorrendo ad una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione, come previsto dall'art 63 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 e smi: "...nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati". Evidenziato che, nella fattispecie, le circostanze che inducono al ricorso della procedura di cui l'art 63 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, non sono in alcun modo imputabili all'Amministrazione;

**PRESO ATTO**, come da relazione istruttoria del 22/3/2017 del dr. Roberto De Filippis, che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni contrattuali di fornitura previste dal "Servizio di salvaguardia", del consumo rilevato per l'utenza del 4° piano di via Solferino, nonché del consumato alla data di risoluzione della Convenzione Consip-Gala e tenendo conto dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, in ragione dell'andamento del PUN, di prevedere una spesa massima a consumo di € 25.000,00, oltre Iva, per il periodo dal 18/7/2017 al 2/08/2017;

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno di spesa per il consumo di Energia Elettrica nel Regime di salvaguardia delle utenze degli immobili ACI della Sede Centrale per i mesi di luglio-agosto 2017, di un importo pari ad euro 25.000,00, oltre IVA;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare l'art.3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI** l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

**CONSIDERATO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili” dell’Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTI** l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI; la Convenzione “Energia elettrica 14” per il lotto 6, stipulata tra Consip e Enel Energia S.p.A ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente;

**DATO ATTO** che alla presente procedura è stata assegnata dal sistema dell’ANAC lo Smart CIG n. **ZEA21255D4**;

**RITENUTO** di designare quale responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il funzionario ACI Roberto De Filippis;

**PRESO ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell’art.42 del Codice dei contratti pubblici, della non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’affidatario in argomento che non ha reso necessaria l’astensione del RUP e della sottoscritta nella procedura in argomento;

## **DETERMINA**

sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante della presente determinazione,

- di dare atto del passaggio al Regime di Salvaguardia e pertanto, di confermare, ai sensi dell’art dall’art 63 comma 2 lettera b e c) del D.Lgs 50/2016 e smi, la fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia Spa, individuata dall’Acquirente Unico SpA, a seguito di svolgimento di pubblica gara, per il periodo 18/07/2017- 2/08/2018, per i seguenti punti di servizio:

- o Via Marsala n. 8, POD IT002E3350028A (MT);
- o Via Magenta n. 5, POD IT002E3797837A (BT),
- o Via Solferino n. 32, II, III°e IV° piano per gli uffici CSAI, POD IT002E5070009A (BT), POD IT002E5070006A (BT) e POD n. IT002E5070005A (BT)
- o L.go Somalia 30B per l’archivio, POD IT002E3763310A (BT);
- o L.go Fontanella Borghese, 19, POD IT002E5023524A (BT);
- o Via Solferino n. 32. POD IT002E9103526A per gli uffici Luce Verde (BT);

- di procedere all’impegno di spesa per il consumo di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia delle utenze degli immobili ACI della Sede Centrale per i mesi di luglio-agosto 2017, per un importo pari ad euro 25.000,00, oltre Iva, alla società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, p. iva 06655971007.

La spesa verrà contabilizzata sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2017 al Servizio Patrimonio, quale centro di responsabilità gestore n. 1101.

Il responsabile del procedimento, Dr. Roberto De Filippis, avrà cura di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di post informazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità

dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; che non svolge e non ha svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo alla procedura succitata; che si asterrà, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che alla presente procedura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il **CIG N. ZEA21255D4**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Roberto De Filippis)

IL DIRIGENTE

F.to (Giuseppina Filippi Coccetta)